



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **53** di Registro

Seduta del 17-03-2026 svoltasi dalle ore 12:10 alle ore 12:40

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Assente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Assente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO COMUNE DI COMO E DEGLI ENTI INCLUSI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO - ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22.09.2025 di approvazione Bilancio consolidato per l'esercizio 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 29.12.2025 della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028 e di approvazione del bilancio finanziario triennio 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.04.2025 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Premesso che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, che disciplina le modalità operative per la predisposizione dello stesso, gli enti capogruppo devono innanzitutto definire il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono costituiti, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del citato Allegato 4/4:

- 1) dagli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) dagli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e

proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- 3) dagli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11 ter comma 2 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) dalle società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
- 5) dalle società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato altresì che:

- a decorrere dall'esercizio 2019 sono da considerare anche le società quotate (controllate e/o partecipate) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco n. 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco n. 2 "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
 - a) Irrilevanza
 - b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- il DM 11 agosto 2017 sancisce che *"a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*;

Rilevato che:

- il Principio Contabile concernente il bilancio consolidato sopra richiamato prevede che costituiscono, tra gli altri, il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda";

Dato atto quindi che il Gruppo Comune di Como (elenco 1), oltre che dalla capogruppo Comune di Como, risulta composto dai seguenti enti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	Ente strumentale partecipato
3	Parco Regionale Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Cà d'Industria Onlus	Ente strumentale partecipato
5	Como Servizi Urbani S.r.l.	Società controllata
6	Como Acqua S.r.l.	Società partecipata
7	COMODEPUR SCPA in liquidazione	Società partecipata
8	SPT HOLDING S.p.A. - Gruppo	Società partecipata
9	ASF Autolinee S.r.l. unitamente alle partecipate STECAV SCARL e CO.MO FUN&BUS SCARL	Società partecipata indiretta

Verificato che, in applicazione dei criteri, previsti dal Principio contabile, per la determinazione dell'irrelevanza, con riferimento ai valori risultanti dai bilanci 2024, come meglio descritto nell'allegata Relazione, rientrano nell'Area di Consolidamento (elenco 2) i seguenti enti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	Como Acqua S.r.l.
4	Como Servizi Urbani S.r.l.
5	SPT HOLDING S.p.A. - Gruppo
6	ASF Autolinee S.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di SPT HOLDING)
7	STECAV S.c.a.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di ASF Autolinee S.r.l.)
8	CO.MO FUN&BUS S.c.a.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di ASF Autolinee S.r.l.)
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione

Vista la relazione allegata al presente atto, esplicativa della metodologia e dei criteri adottati per la determinazione del GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI COMO e della relativa AREA DI CONSOLIDAMENTO;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n.118/2011, unitamente ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;
- il D. Lgs. 175/2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:

- di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, del Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane;
- di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, del Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane;
- di coerenza con gli strumenti di programmazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Regolamento degli uffici e dei servizi, del Direttore dell'Area Economica;

Visto altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello Statuto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'allegata relazione relativa all'esito dell'attività di verifica ai fini della "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Como" al 31 dicembre 2025, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2025 (Allegato A);
- 3) di approvare i due elenchi finali risultanti dal suddetto documento, riportati di seguito, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Como (elenco 1):

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	Parco Regionale Spina Verde
4	Fondazione Cà d'Industria Onlus
5	Como Servizi Urbani S.r.l.
6	Como Acqua S.r.l.
7	COMODEPUR SCPA in liquidazione
8	SPT HOLDING S.p.A. - Gruppo
9	ASF Autolinee S.r.l. unitamente alle partecipate STECAV SCARL e CO.MO FUN&BUS SCARL

e all'Area di Consolidamento del Comune di Como (elenco 2):

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	Como Acqua S.r.l.
4	Como Servizi Urbani S.r.l.
5	SPT HOLDING S.p.A. - Gruppo
6	ASF Autolinee S.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di SPT HOLDING)
7	STECAV S.c.a.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di ASF Autolinee S.r.l.)
8	CO.MO FUN&BUS S.c.a.r.l. – indiretta (consolidata tramite il consolidato di ASF Autolinee S.r.l.)
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione

- 4) di dare atto che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, Azienda Sociale Comasca e Lariana, Como Acqua S.r.l., Como Servizi Urbani S.r.l., SPT Holding S.p.A., ASF Autolinee S.r.l., unitamente alle partecipate STECAV SCARL e CO.MO FUN&BUS SCARL, Comodepur S.C.P.A. in liquidazione, il Comune di Como è tenuto, per l'anno 2025, alla redazione del bilancio consolidato;
- 5) di trasmettere il presente atto agli enti interessati al consolidamento, unitamente o propedeuticamente alle direttive di cui al punto 3.2 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di poter comunicare tempestivamente ad aziende ed enti interessati le direttive per il consolidamento.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
